

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4012

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato DEL TENNO

Istituzione del contributo di soggiorno in favore dei comuni

Presentata il 18 gennaio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, nella logica del federalismo fiscale, consente ai comuni di introdurre un contributo di soggiorno.

Il contributo di cui trattasi non costituisce una novità per il nostro ordinamento. Infatti l'imposta di soggiorno venne introdotta nell'ormai lontano 1910, la sua disciplina fu poi modificata nel 1938 e fu definitivamente soppressa dall'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

L'imposta è tornata in auge dopo la previsione della possibilità per Roma Capitale di introdurla, contenuta nell'articolo 14, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Tuttavia il clamore suscitato in Italia dall'introduzione dell'imposta stride con

un contesto europeo in cui il contributo di soggiorno è una pratica consolidata in diversi Paesi.

Il panorama europeo, infatti, evidenzia una tassazione turistica che si esprime in modi molto variegati: le imposte possono essere richieste nel momento in cui è erogato un servizio al turista e in questo caso l'unità di misura scelta è la presenza turistica nelle strutture ricettive (si parlerà allora di contributo di soggiorno); altre sono richieste quando il visitatore fruisce del territorio sotto forma di pedaggi, *ticket* e *similia*.

Tutte le imposte turistiche sono giustificate dalla necessità, sentita in misura sempre maggiore sia da parte degli organi nazionali che da quelli locali, di organizzare nel modo più consono l'offerta turistica puntando finanche ad equilibrare il traffico turistico nelle aeree più congestionate.

In genere lo scopo di queste forme di tassazione è quello di garantire una piena qualità dell'offerta nel rispetto della sostenibilità ambientale e civile delle stesse.

Effettuando una breve elencazione della casistica europea possiamo in questa sede ricordare che in Francia è istituita la *tax de séjour*, imposta comunale i cui proventi sono utilizzati per migliorare lo sviluppo turistico.

In Germania l'entità del contributo è deciso dai singoli Länder. Anche in Austria è presente un'imposta di soggiorno la cui regolamentazione è affidata alle singole regioni.

Del resto l'introduzione dell'imposta anche in Italia permetterebbe di individuare i mezzi necessari per promuovere il « prodotto-Italia » all'estero, nonché di migliorare la qualità dell'offerta turistica.

Il turismo, infatti, costituisce una delle principali fonti di reddito nella bilancia dei pagamenti di molti Paesi e rappresenta a livello mondiale una consistente fetta del prodotto interno lordo (PIL), con prospettive di crescita sempre positive.

Ciò spiega perché il fenomeno turistico può costituire, soprattutto per le amministrazioni locali, un formidabile volano per l'economia dei territori con maggior *appeal* storico, artistico e ambientale costituendo, quindi, una materia imponibile utile al fine di soddisfare finalità di gettito e di internalizzare le esternalità negative che i flussi turistici provocano sull'ambiente e sul territorio.

Per essere effettivamente utile alle destinazioni turistiche, questo *ticket* turistico per il « museo-Italia » deve avere caratteristiche precise: 1) applicarsi ai visitatori pernottanti; 2) non frustrare i processi concorrenziali; 3) essere « di scopo », cioè le entrate da esso derivanti devono essere utilizzate per migliorare la qualità del sistema turistico stesso.

Queste sono le finalità che si sono volute perseguire con la presente proposta di legge.

L'articolo 1 indica le finalità della legge riconoscendo il ruolo fondamentale strategico del turismo per lo sviluppo occupazionale ed economico del Paese, per la

crescita culturale e per la coesione sociale. La legge, nella logica del federalismo fiscale, si propone di contribuire al rilancio dell'economia turistica ed a tale scopo definisce un sistema di principi volti a costituire il quadro normativo minimo di riferimento, alla cui attuazione provvederanno le regioni ovvero, previa legge regionale, i comuni.

L'articolo 2 istituisce il contributo di soggiorno il cui gettito è esclusivamente destinato ad interventi nel settore del turismo sostenibile, con particolare riguardo al miglioramento dei servizi rivolti ai turisti, alla promozione e allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, nonché alla manutenzione e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

L'articolo 3 permette ai comuni, alle unioni di comuni e alle altre forme associative comunali di applicare il contributo nell'ambito del proprio territorio.

L'articolo 4 identifica le fattispecie imponibili mentre l'articolo 5 individua i soggetti passivi.

L'articolo 6 prevede esenzioni dal contributo.

L'articolo 7 specifica la base imponibile del contributo e i limiti massimi e minimi del suo ammontare.

L'articolo 8 detta le generali modalità di riscossione rinviando ad un successivo decreto ministeriale, adottato previo coinvolgimento delle autonomie locali per mezzo del sistema delle conferenze, ogni successiva puntualizzazione.

L'articolo 9 prevede che le somme in tal modo riscosse siano destinate unicamente al miglioramento dei servizi rivolti ai turisti, alla promozione e allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, nonché alla manutenzione e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

L'articolo 10 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

In conclusione, la presente proposta di legge mira a consolidare lo sviluppo delle economie locali basate sul turismo ed a reperire le risorse economiche necessarie al comune (in un ottica federalista) per garantire i servizi ad esso connessi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La Repubblica riconosce il ruolo fondamentale e strategico del turismo per lo sviluppo occupazionale ed economico del Paese, per la crescita culturale e per la coesione sociale, nonché per favorire le relazioni tra popoli diversi, in particolare nelle aree in ritardo di sviluppo, anche in riferimento alle disposizioni e alle politiche economiche dell'Unione europea.

2. Al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile delle attività turistiche, la Repubblica tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali e favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, sostenendo il ruolo delle imprese operanti nel settore, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

3. La presente legge, nel rispetto delle competenze dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione e nella logica del federalismo fiscale e ai sensi di quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione, reca norme per contribuire al rilancio dell'economia turistica e a tale scopo definisce un sistema di principi volti a costituire il quadro normativo minimo di riferimento, alla cui attuazione provvedono le regioni ovvero, previa legge regionale, i comuni, nel rispetto delle finalità di cui al presente articolo.

4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

ART. 2.

(Contributo di soggiorno).

1. È istituito un contributo di soggiorno in favore dei comuni, il cui gettito è esclusivamente destinato a interventi nel settore del turismo sostenibile, con particolare riguardo al miglioramento dei servizi rivolti ai turisti, alla promozione e allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, nonché alla manutenzione e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

ART. 3.

(Comuni).

1. Previa adozione di un apposito regolamento, è data facoltà ai comuni, alle unioni di comuni e alle altre forme associative comunali di applicare il contributo di soggiorno nell'ambito del proprio territorio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Fattispecie imponibili).

1. Presupposto del contributo è il soggiorno, in via temporanea, presso:

- a) alberghi;
- b) villaggi turistici;
- c) campeggi;
- d) aree attrezzate per *camper* e *roulotte*;
- e) *bed and breakfast*;
- f) *residence*;
- g) *motel*;
- h) colonie;
- i) ville;
- l) case vacanze;
- m) alloggi turistico-rurali;

n) aziende agrituristiche;

o) unità immobiliari adibite ad abitazioni principali concesse in comodato o in locazione per uso turistico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni;

p) unità immobiliari non adibite ad abitazioni principali concesse in comodato o in locazione per uso turistico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.

2. L'elenco di cui al comma 1 non ha carattere tassativo.

3. Per il soggiorno nelle unità immobiliari di cui alle lettere o) e p) del comma 1 il contributo non si applica nei confronti del proprietario delle stesse, del coniuge, del convivente *more uxorio*, degli affini, dei parenti in linea retta e dei collaterali fino al quarto grado.

ART. 5.

(Soggetti passivi).

1. È soggetto passivo d'imposta chiunque soggiorna, in via temporanea, presso le strutture ricettive indicate all'articolo 4, comma 1, non essendo residente o domiciliato presso il comune di soggiorno.

ART. 6.

(Esenzioni).

1. Sono esenti dal pagamento del contributo di soggiorno:

a) i lavoratori dipendenti che soggiornano per ragioni di servizio attestate dal datore di lavoro in un comune diverso da quello in cui hanno il proprio domicilio o la propria residenza;

b) gli studenti che soggiornano in un comune diverso da quello in cui hanno il proprio domicilio o la propria residenza per ragioni di studio o per periodi di

formazione professionale attestati dalle rispettive università, scuole o enti di formazione;

c) i lavoratori autonomi che soggiornano in un comune diverso da quello in cui hanno il proprio domicilio o la propria residenza per ragioni di lavoro documentabili;

d) pazienti ricoverati presso ospedali, case di cura o strutture simili;

e) persone che sono ospitate gratuitamente presso immobili adibiti ad abitazioni private.

2. È fatta salva la facoltà per le regioni di concedere specifiche e ulteriori esenzioni del contributo di soggiorno nonché di prevedere la sospensione del pagamento del contributo durante una parte dell'anno ovvero una maggiorazione stagionale dell'importo del contributo, fermi restando i limiti massimi stabiliti dall'articolo 7.

ART. 7.

(Base imponibile e importi).

1. Il contributo si applica per persona e per ogni giornata di soggiorno.

2. L'importo del contributo è stabilito dal comune con delibera da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l'anno successivo e sulla base degli importi stabiliti dal comma 3. Se la delibera non è adottata entro il termine indicato, il comune non può imporre alcun contributo di soggiorno per l'anno successivo a quello della mancata adozione della delibera.

3. L'importo del contributo di soggiorno è stabilito nelle seguenti misure:

a) da 0,50 euro a 1,00 euro per alberghi da 1 a 3 stelle; per villaggi turistici fino a 3 stelle; per campeggi; per *motel*; per aeree attrezzate per *camper* e per *roulotte*; per colonie; per case vacanze; per *residence* fino a 3 stelle; per *bed and breakfast* fino a 3 stelle; per aziende agrituristiche; per unità immobiliari, adibite o

meno ad abitazione principale, concesse in comodato o in locazione;

b) da 1,00 euro a 2,00 euro per alberghi, per villaggi turistici, per *residence*, per *bed and breakfast*, per ville e per ogni altra struttura ricettiva a 4 stelle;

c) da 2,00 euro a 3,00 euro per alberghi, per villaggi turistici, per *residence*, per *bed and breakfast* e per ogni altra struttura ricettiva a 5 stelle.

ART. 8.

(Modalità di riscossione).

1. Le persone fisiche o le persone giuridiche titolari delle strutture ricettive di cui all'articolo 4, comma 1, con sede nel territorio comunale ove il contributo di soggiorno è istituito provvedono alla riscossione del medesimo contributo e agiscono quali sostituti d'imposta. Rispondono altresì in solido con il soggetto passivo d'imposta per la sua riscossione.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per il turismo, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, emana, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto volto a stabilire i criteri generali di applicazione del contributo di soggiorno e, in particolare, le procedure per la trasmissione ai comuni degli elementi necessari per la liquidazione e per l'accertamento del medesimo contributo.

3. I comuni, nel rispetto della presente legge, del decreto emanato ai sensi del comma 2 nonché delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, fissano con apposito regolamento le concrete modalità di riscossione del contributo di soggiorno, fermo restando che esso è dovuto dai soggetti indicati dall'articolo 5 ovvero dai sostituti d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo proporzionalmente alla durata del soggiorno.

4. Il versamento del contributo di soggiorno può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 9.

(Destinazione delle somme riscosse).

1. Spetta al comune, alle unioni di comuni o alle altre forme associative comunali riscuotere e amministrare le entrate derivanti dall'istituzione del contributo di soggiorno con l'obbligo di tenere una contabilità separata della gestione e di destinare i proventi esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 2.

2. Al comune, alle unioni di comuni o alle altre forme associative comunali è data facoltà di istituire un apposito fondo al quale devolvere le entrate derivanti dall'istituzione del contributo di soggiorno, la cui gestione spetta ai medesimi soggetti o all'ente da essi designato.

ART. 10.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

